

Allegato 2

Modello contrattuale tipo generale di contratto di trasporto di merci su strada per pluralita' di prestazioni

Art. 1.

Identificazione delle Parti

Il presente contratto e' concluso tra le parti qui di seguito identificate.

Vettore: [Ragione sociale (ovvero nome e cognome), sede e numero di iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi del Vettore ed eventuali relative limitazioni, ovvero estremi della licenza comunitaria e di ogni altra eventuale documentazione prevista dalle vigenti disposizioni in materia di autotrasporto internazionale o di trasporti eseguiti in regime di cabotaggio stradale].

Committente: [Ragione sociale (ovvero nome e cognome) e sede del Committente].

Art. 2.

Identificazione delle merci trasportate e durata del contratto

Il presente contratto ha ad oggetto il trasporto delle seguenti merci:

tipologia:

quantita':

Il trasporto di dette merci avverra' nel rispetto delle indicazioni contenute nella carta di circolazione del/i Veicolo/i adibito/i al trasporto delle stesse.

Laddove la quantita' delle merci da trasportarsi in base al presente contratto non sia in questa sede individuata, il Vettore si impegna a trasportare i quantitativi di merci in relazione ai quali il Committente gli fara' di volta in volta pervenire, con adeguato anticipo, richiesta di trasporto [che non potranno comunque risultare complessivamente inferiori ad un minimo di tonnellate, ne' superiori ad un massimo di tonnellate] nel periodo di vigenza del presente contratto, che le parti convengono in [.....] mesi.

Art. 3.

Identificazione del Veicolo/i adibito/i al trasporto

Motrice/i: estremi della carta di circolazione.

Semirimorchio/i (ovvero Rimorchio/i): estremi della carta di circolazione.

Laddove gli elementi identificativi dei veicoli con cui saranno eseguiti i trasporti oggetto del presente contratto non siano in questa sede individuati, ovvero laddove si intenda procedere alla loro sostituzione con altri veicoli, il Vettore si impegna a comunicare per iscritto al Committente detti elementi identificativi prima dell'inizio dell'operazione di trasporto. Qualora la sostituzione sia resa necessaria per eventi impeditivi imprevisi, i dati identificativi del veicolo utilizzato potranno essere comunicati anche successivamente.

Art. 4.

Luogo di consegna e di riconsegna delle merci

Luogo di consegna delle merci al Vettore (nonche' ragione sociale, ovvero nome e cognome e sede del Caricatore/i, ai sensi dell'articolo 2 comma 1 lettera d) del decreto legislativo 286/2005, laddove diverso/i dal Committente).

Luogo di riconsegna delle merci, nonche' ragione sociale (ovvero nome e cognome) e sede del Destinatario:

Laddove i luoghi di presa in consegna da parte del Vettore delle merci oggetto del presente contratto o i luoghi di riconsegna delle stesse merci al/i Destinatario/i non siano in questa sede individuati, ovvero laddove si intenda procedere ad una variazione degli stessi, il Committente si impegna a comunicare per iscritto al Vettore detti elementi in tempo utile prima del completamento di ciascuna prestazione di trasporto. In caso di variazione, tale comunicazione potra' non essere effettuata per iscritto, qualora il nuovo luogo indicato sia all'interno del territorio della provincia in cui si trova il luogo originario.

Art. 5.

Data ed ora di consegna e riconsegna delle merci (eventuale)

Le merci di cui al precedente articolo 2 dovranno essere prese in consegna dal Vettore nel luogo di cui al precedente articolo 4 nei giorni ... (ovvero: nei giorni che saranno di volta in volta indicati dal Committente per iscritto e con adeguato anticipo rispetto alla data di esecuzione di ciascuna prestazione di trasporto) non oltre le ore ... (ovvero nella fascia oraria tra le ore ... e le ore ...) e dovranno essere riconsegnate al Destinatario nel luogo di cui al precedente art. 4 il giorno ... non oltre le ore ... (ovvero nella fascia oraria tra le ore ... e le ore ...).

Qualora trattasi di trasporto eseguito in regime di cabotaggio, i termini temporali per la riconsegna della merce devono essere obbligatoriamente indicati, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera a), del decreto legislativo n. 286/2005).

Art. 6.

Corrispettivo

A fronte della effettuazione di ciascuna delle prestazioni di trasporto di cui agli articoli che precedono, il Committente e' tenuto a corrispondere al Vettore il corrispettivo di Euro ... (ovvero ...: un corrispettivo chilometrico pari ad Euro .../chilometro), oltre ad accessori di legge.

Detto corrispettivo sara' adeguato con cadenza [mensile / trimestrale / annuale] in relazione ad eventuali variazioni del prezzo del carburante e sara' pagato al Vettore non oltre il termine di ... giorni da quello in cui il trasporto e' stato completato o avrebbe dovuto essere completato, (ovvero da quello in cui la relativa documentazione contabile e' stata emessa dal Vettore) mediante

Art. 7.

Istruzioni aggiuntive del Committente (eventuale)

Nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, il Vettore dovra' attenersi alle seguenti modalita' operative:

Art. 8.

Utilizzo di sub-vettori (eventuale)

Nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, il Vettore utilizzerà uno o più sub-vettori, con i quali stipulerà appositi contratti in forma scritta, secondo il modello di cui all'allegato 4 del presente decreto.

Art. 9.

Patti modificativi

Ogni accordo modificativo del presente contratto dovra' essere concluso in forma scritta, a pena di invalidita' ai sensi dell'articolo 1352 cod. civ.

Art. 10.

Adempimento da parte del vettore degli obblighi connessi all'operato dei conducenti

Il vettore dichiara, con riferimento all'operato dei conducenti, l'osservanza dei contratti collettivi ed individuali di lavoro, della normativa in materia previdenziale ed assistenziale, e di quella in materia di autotrasporto di merci per conto di terzi.

Art. 11.

Disciplina applicabile

Per tutto quanto non espressamente in questa sede previsto, il presente rapporto e' disciplinato dalle disposizioni di legge applicabili, ed in particolare da quelle di cui agli articoli 1678 e seguenti del codice civile, alla legge 1° marzo 2005, n. 32 e al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286.